

COMUNE
DI
ALTOPESCHIO



*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI*

*Settore uso e assetto del territorio
Ufficio Ambiente*

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 18/2004

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Altopascio, ai sensi del D. Lgs n° 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento si uniforma, inoltre a quanto disposto dalla L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni ed ai regolamenti attuativi della stessa.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi ;
 - g) alle terre e alle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n° 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui utilizzabili tal quale come prodotto.
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Il presente regolamento si applica nei confronti di chiunque abiti, occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale di Altopascio.

ART. 3 - DEFINIZIONI GENERALI

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - b) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - c) **gestore**: colui che svolge le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - d) **conferimento**: le modalità di consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - f) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1 - i rifiuti depositati non devono contenere polidiorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2 - i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori

3 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

g) **stoccaggio provvisorio**: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;

h) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

i) **servizio di raccolta differenziata** l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire tal quali e a favorire il recupero di materiali ed energia dalle materie contenute nei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino alla attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;

l) **dedicati** : contenitori specifici per tipologia di rifiuto;

m) **ecostazione per la raccolta differenziata** un'area attrezzata destinata a ricevere, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

n) **frazione umida** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

o) **frazione secca** i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero in qualche modo suscettibili di riuso.

p) **bonifica** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

ART. 4 - GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui all'art. 1 è di competenza del Comune di Altopascio che vi provvede, con diritto di privativa, mediante apposito soggetto di seguito chiamato Gestore.

ART. 5 - INDIRIZZI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, deve essere condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D. Lgs. n° 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone, inoltre, il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati con il D. Lgs. n° 22/97.

ART. 6 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il D. Lgs n° 22/97, seguendo la normativa europea, definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 6, comma 1, lett. a).

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs n° 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs 22/97;
- l) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- m) i rifiuti da attività commerciali;
- n) i rifiuti da attività di servizio;
- o) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- p) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- q) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- r) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- s) il combustibile derivato da rifiuti.

Sono rifiuti pericolosi:

- s) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I del D. Lgs n. 22/97.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per **smaltimento** si intende il complesso delle seguenti attività:

- conferimento;
- raccolta;
- trasporto;
- spazzamento;
- trattamento;
- smaltimento finale.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 23 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18 secondo comma, punto d), del D. Lgs 22/97, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli riportati nella Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 25.5.1998 che si allega al presente regolamento.

ART. 9 - CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

1. Con riferimento all'art. 8 del presente regolamento l'Amministrazione interviene in via provvisoria e adotta le soglie entro le quali i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani e quindi conferibili all'ordinario servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, secondo quanto disposto al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, alla Delibera di C.C. n° 51 del 21.9.1995 "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e alla Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 25 maggio 1998 .
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano compresi nell'allegato 1 di questo Regolamento ed individuati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs 5 febbraio 1997 n°22.
3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti di cui al comma 2 devono provenire da:
 - a) attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), del D. Lgs 5 febbraio 1997 n°22, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie, individuati ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003;
 - b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi e di servizi, con esclusione dei rifiuti di cui al citato art. 7, comma 3, lettera c), derivanti da lavorazioni industriali.
4. Il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), del D. Lgs 5 febbraio 1997 n°22, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie, individuati, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, deve essere effettuato con le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione del servizio stabilita dal Gestore, nei limiti delle quantità di 1 kg/mq/anno .
5. Qualora i quantitativi risultino superiori a quanto sopra (e quindi la classificazione dei rifiuti passi da "assimilati agli urbani" a "rifiuti speciali"), il produttore è obbligato a provvedere direttamente allo smaltimento, ovvero può conferire al Gestore i rifiuti, ancorché assimilabili qualitativamente agli urbani, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), del D. Lgs 22/97.

ART. 10 - RIFIUTI PERICOLOSI

1. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono, in maniera puramente indicativa, le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi di possibile provenienza domestica :
 - pile esauste;
 - medicinali scaduti;
 - rifiuti etichettati "T" e/o "F";
 - siringhe;
 - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - batterie auto
2. I rifiuti industriali pericolosi rientrano tra i rifiuti speciali che devono essere smaltiti dall'utente, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°22, a proprie spese.

ART. 11 - DIVIETO DI MISCELAZIONE

1. Non è consentito miscelare, da parte di chiunque, categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del D.lg. n. 22/97 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, come previsto dall'art. 9 comma 1 e dall'art. 51 comma 5 del D.lg. n. 22/97. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lvo n. 22/97, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2 comma 2 dello stesso decreto. (art. 9, comma 3 D.lg. n. 22/97)

ART. 12 - DIVIETO DI ABBANDONO

1. Come previsto dall'art. 14 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22, è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito

incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D. Lgs n. 22/97, chiunque viola i divieti di cui al punto precedente è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di diritto dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 13 - OBBLIGHI E DIVIETI DEL PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI

1. E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

2. E' vietato introdurre nei cassonetti o in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale:

- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

3. E' vietato conferire accanto o in prossimità dei cassonetti o altri contenitori del servizio di raccolta rifiuti i materiali ingombranti, e comunque qualsiasi imballo rigido. Detti materiali devono essere conferiti esclusivamente tramite i vari servizi offerti dal Gestore.

4. E' vietato gettare, versare e depositare sulle strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, a fianco dei contenitori di raccolta, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, quando non è espressamente autorizzato dal Gestore del servizio.

5. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stationamento, muovere, spostare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o collocare su di essi manifesti o adesivi se non autorizzati dal Gestore del servizio.

6. E' vietato manomettere, ribaltare, imbrattare o danneggiare i contenitori e le attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti.

ART. 14 - DIVIETO DI CONFERIMENTO

1. E' fatto divieto a chiunque non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento di conferire rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 15 - DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON I RIFIUTI URBANI

1. E' vietato conferire con i rifiuti urbani i rifiuti pericolosi di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I del D. Lgs n. 22/97.

ART. 16 - AREA DI ESPLETAMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta R.S.U. è garantito su tutto il territorio comunale ovvero su:

- strade o piazze classificate comunali;
- strade vicinali e private classificate ad uso pubblico, comunque liberamente percorribili e soggette a

- o traffico veicolare compatibile con i mezzi di servizio;
- o tratti urbani di strade provinciali e statali.

ART. 17- MODALITA' DI RACCOLTA

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve essere effettuato esclusivamente mediante i contenitori o secondo le modalità stabilite dal Gestore.

RACCOLTA A MEZZO DI SACCHI (PORTA A PORTA)

3. I rifiuti urbani devono essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o esalazione.
4. Il conferimento dei rifiuti urbani è un obbligo del produttore e deve avvenire secondo la tempistica stabilita dall'Autorità Comunale.
5. I sacchi utilizzati per il conferimento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - o essere in adeguato materiale plastico (polietilene) e di dimensioni U.N.I.;
 - o essere di capacità tali da consentire il contenimento dei rifiuti prodotti;
 - o essere adeguatamente chiusi in modo da evitare la dispersione dei rifiuti;
 - o il sacchetto non deve superare all'atto del conferimento un peso di 10 Kg.
6. Particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
7. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume di conferimento.
8. I sacchi pieni ed integri dovranno essere ben chiusi e collocati, a cura dell'utente, a bordo strada e in modo che non rechino intralcio alla percorribilità delle strade e dei marciapiedi.
9. I sacchi dovranno essere esposti nel periodo compreso tra le ore 6.00 del mattino e sino le ore 9.00 dal lunedì al sabato compreso.
10. Il prelievo dei sacchi avviene sul marciapiede e/o al bordo strada. Il punto di raccolta dovrà essere su area pubblica o privata di uso pubblico e dovrà essere:
 - o unico per ciascun fabbricato o complesso di abitazioni unifamiliari situate nello stesso cortile (comprensivo di eventuali negozi o uffici);
 - o direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, senza pericoli per lo svolgimento delle necessarie manovre e senza ostacoli lungo il percorso del mezzo (scale, cunicoli, cancelli chiusi, veicoli in sosta...).

RACCOLTA A MEZZO DI CASSONETTI

11. La dotazione di cassonetti stabilita dal Gestore deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.
12. Di norma è garantita una capacità minima di 2.000 litri ogni 30 utenze (90 persone) ed i cassonetti stessi saranno ubicati ad una distanza non superiore a 200 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 400 metri nelle zone di estensione di insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
13. I cassonetti sono sistemati sul suolo pubblico o ad uso pubblico in apposite piazzole o aree, opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
14. Gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra; la previsione va recepita nell'apposito regolamento.

ART. 18 UTENZE DOMESTICHE

1. Il conferimento di rifiuti urbani da parte dell'utenza domestica deve essere effettuato con le modalità poste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione del servizio stabilita dal Gestore e adeguatamente pubblicizzata.

ART. 19 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani da parte dell'utenza non domestica deve essere effettuato con le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione del servizio stabilita dal Gestore.

ART. 20 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o liquami. I mezzi utilizzati vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, oltre che ad essere in perfetto stato di manutenzione.

2. La sosta dei veicoli nelle zone individuate dal Gestore deve essere limitata al tempo necessario per completare le operazioni di raccolta e di riempimento; al termine delle stesse, l'area deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiale o di liquame.

ART. 21 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

TITOLO II - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 22 – FINALITÀ

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA INDIRIZZI GENERALI

1. L'attuazione della raccolta differenziata sarà programmata e realizzata tenendo conto:
- delle norme in materia di rifiuti;
 - della riduzione dei rifiuti e il loro riciclaggio;
 - della tutela dell'ambiente riducendo le quantità di rifiuti diretti in discarica;
 - promuovere una cultura della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle popolazioni, favorendo la diretta partecipazione dei cittadini; (ordinanza sindacale n. 1226 del 10/11/2001)

ART. 24 - CRITERI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata tiene conto di una serie di fattori, qui elencati:
- caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - sistemi di recupero e di smaltimento;
 - struttura del bacino di raccolta;
 - interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
 - evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo;
 - individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi, inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, costituisce sostanziale competenza dell'Amministrazione Comunale, affidata nel caso specifico al Gestore che le esegue secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite autonomamente dal Gestore, purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
4. La configurazione del servizio di raccolta differenziata prevede, nelle sue linee generali, la coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta, in relazione alle caratteristiche del territorio: conferimento e raccolta di sacchi contenenti frazioni separate, conferimento a cassonetti e contenitori fissi di frazioni separate, conferimento ad apposite aree attrezzate (piattaforme e piazzole).

ART. 25 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:
- ingombranti già selezionati per tipologia di materiale;
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - metalli;
 - legno ed imballaggi in legno;
 - elettrodomestici, frigoriferi e frigo-congelatori;
 - stracci e rifiuti tessili;
 - plastica;
 - rifiuti da alimentazione domestica, collettiva o mercatale;
 - scarti vegetali da potatura e simili.
2. Inoltre sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuti pericolosi:
- batterie e pile;
 - prodotti o contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F";
 - farmaci inutilizzati, scaduti od avariati;

- siringhe giacenti in aree pubbliche;
- cartucce esauste di toner;

ART. 26 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

1. La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta differenziata è stabilita dal Gestore in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. Per quanto riguarda il Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 metri), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda invece i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza orizzontale di:
 - almeno 5 metri da finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - almeno 10 metri da ingressi di negozi e attività commerciali in particolare riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, farmacie.
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
6. Il posizionamento dei contenitori, in situazioni particolari, sarà oggetto di valutazioni congiunte con i competenti uffici comunali, sentito il parere della Polizia Municipale, ferma restando la priorità delle scelte finali degli aspetti relativi alla sicurezza ed alla possibilità di svolgimento del servizio. In particolare, sono da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata, strade a fondo cieco di larghezza insufficiente per le inversioni di marcia, e sono da rispettare, per quanto possibile, le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale.
7. Il Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private solo nei seguenti due casi:
 - a) nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica;
 - b) nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.
8. I contenitori per rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole o aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e di raccolta, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e del traffico, nonché all'armonico inserimento nel contesto urbano.
9. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo per i disabili.
10. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce

gialle e palina indicante il divieto di sosta), come prevista dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

11. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti od i veicoli che si trovino in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all' applicazione, nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

12. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori di ogni tipo dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del Gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare motivate richieste di spostamento alla Amministrazione Comunale.

13. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per i contenitori di rifiuti urbani, sulla base di "standard" predisposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio; dette prescrizioni devono essere recepite nell'apposito regolamento.

14. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ufficio Comunale competente, la cui presenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del D.M. 03.12.1985 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e della Commissione della Unione Europea);
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) siringhe giacenti su strada ed aree pubbliche o su strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

2. BATTERIE E PILE

Possono essere conferite direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata. Le batterie al piombo potranno anche essere consegnate ai rivenditori autorizzati.

Le pile a stilo o a bottone dovranno essere raccolte negli appositi contenitori presso i rivenditori di elettrodomestici, orologerie, fotografi, elettricisti e/o negozi, che provvedano ad esporre apposite vetrofanie. E' fatto obbligo ai rivenditori di accettare le pile esauste. Il materiale raccolto sarà poi stoccato provvisoriamente presso le ecostazioni per essere inviato ai centri di smaltimento autorizzati.

3. PRODOTTI RELATIVI A CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" O "F"

I prodotti, sia solidi che liquidi, sono quelli riportati nel D.M. 555 del 1987 e successive modificazioni.

Tali prodotti, la cui specificità ed eterogeneità di trattamento non consente una organizzazione di raccolta ottimale ed uniforme, dovranno essere raccolti separatamente, secondo le indicazioni fornite dagli stessi esercenti o dai venditori dei medesimi su richiesta dei cittadini.

Questi materiali (insetticidi, colori, vernici, pesticidi, solventi) dovranno essere raccolti e conferiti separatamente direttamente all' ecostazione da parte dei cittadini. Tali materiali presentano sulla confezione una etichetta quadrata arancione con un simbolo specifico di pericolosità.

All'interno delle aree attrezzate sono previste aree separate per i diversi tipi di prodotti, opportunamente individuate in modo tale da facilitare il conferimento da parte degli stessi utenti.

4. PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI, SCADUTI OD AVARIATI

Si devono prevedere punti di raccolta specifici presso le farmacie, presidi sanitari e ambulatori esistenti sul territorio comunale con svuotamento, secondo necessità, a richiesta dei titolari delle attività descritte. I farmaci devono essere raccolti in appositi contenitori.

5. SIRINGHE GIACENTI SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Gli operatori provvedono alla raccolta di tali rifiuti con modalità che garantiscano la sicurezza delle operazioni e la successiva fase di smaltimento in accordo con le disposizioni di legge vigenti.

6. CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

Il gestore avrà cura di predisporre appositi contenitori che saranno posizionati accanto a quelli già previsti per i rifiuti denominati "T" ed "F". La raccolta ed il conferimento da parte dei privati altresì potrà avvenire presso le ecostazioni.

ART. 28 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. UTENZE DOMESTICHE

Il conferimento al Gestore delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte dell'utenza domestica deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione di raccolta del Gestore.

2. UTENZE NON DOMESTICHE

Il conferimento al Gestore delle frazioni differenziate di rifiuti assimilati agli urbani dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione di raccolta del Gestore.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI DETERMINATE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

1. RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti, debitamente selezionati per tipo di materiale, potranno essere ritirati a titolo gratuito direttamente a domicilio dell'utente previa chiamata al n° verde del Gestore. Nel caso di ritiro a domicilio, i rifiuti ingombranti dovranno essere portati, a cura dell'utente, a piano terra in un luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta.

Il conferimento può altresì avvenire direttamente da parte degli utenti presso l'ecostazione.

2. VETRO

La raccolta sarà effettuata tramite l'utilizzo di contenitori che saranno svuotati con l'impiego di un automezzo attrezzato e con una frequenza quindicinale. Oltre ai contenitori è garantita la possibilità di conferire il vetro all'ecostazione direttamente da parte dei cittadini.

3. CONTENITORI DI PLASTICA PER LIQUIDI

La raccolta sarà effettuata tramite l'utilizzo di contenitori che saranno svuotati con l'impiego di un autocarro attrezzato e con una frequenza settimanale. Oltre ai contenitori è garantita la possibilità di conferimento all'ecostazione direttamente da parte dei cittadini.

4. MATERIALI IN METALLO

Il conferimento può avvenire presso l'ecostazione da parte degli utenti, altresì potranno essere ritirati a titolo gratuito e direttamente a domicilio dell'utente previa chiamata al n° verde del Gestore. Nel caso di

ritiro a domicilio, i rifiuti dovranno essere portati, a cura dell'utente, a piano terra in un luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta.

5.CARTA-CARTONE

E' obbligo da parte dei cittadini conferire questo tipo di rifiuti nei contenitori distribuiti dal Gestore all'utenza ; gli stessi saranno svuotati con frequenza di norma settimanale. I cittadini potranno inoltre conferire direttamente tali prodotti presso l'ecostazione.

6.ELETTRODOMESTICI, FRIGORIFERI E FRIGO-CONGELATORI

Il conferimento potrà avvenire direttamente da parte degli utenti presso l'ecostazione. I rifiuti ingombranti potranno altresì essere ritirati direttamente a domicilio dell'utente previa chiamata al n° verde del Gestore. Nel caso di ritiro a domicilio, i rifiuti dovranno essere portati, a cura dell'utente, a piano terra in un luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta.

7.ORGANICI COMPOSTABILI

La raccolta sarà effettuata tramite l'utilizzo di contenitori stradali che saranno svuotati con l'impiego di un autocarro attrezzato e con una frequenza giornaliera e/o a giorni alterni.

8. SCARTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE

La raccolta di questo rifiuto, secondo le modalità prescritte dal Gestore, avviene mediante conferimento diretto presso l' ecostazione, ove sarà disponibile idonea area di accumulo.

ART. 30 - ECOSTAZIONE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA

1. Il Gestore mette a disposizione un'area adibita alle raccolte differenziate con caratteristiche corrispondenti alle normative nazionali e regionali, garantendo la presenza di personale di sorveglianza, che avrà il compito di:

- aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale;
- controllare che i rifiuti siano conferiti negli appositi contenitori;
- effettuare le registrazioni dei Rifiuti Urbani Pericolosi avendo cura di controllare il luogo di residenza dei conferenti;
- provvedere allo smaltimento delle varie frazioni ed all'eventuale adeguamento volumetrico dei diversi materiali;
- curare la generale pulizia ed il decoro dell'area.

2. L'area sarà attrezzata, con contenitori scarrabili, in numero adeguato ai quantitativi conferiti, dei vari materiali sottodescritti:

- a) carta e cartone, vetro, contenitori per liquidi in plastica, imballaggi e film in plastica, lattine, ferro;
- b) rifiuti ingombranti suddivisi, per quanto tecnicamente possibile, tra quelli a prevalente carattere metallico e quelli di altri materiali, con successiva differenziazione per i frigoriferi e i frigo-congelatori;
- c) rifiuti urbani pericolosi: generalmente contrassegnati con "T" ed "F", batterie al piombo esauste; cartucce esauste di toner da fotocopiatrici e stampanti, componenti elettronici, pile domestiche;
- d) materiali inerti provenienti da piccoli e modesti interventi edili effettuati da privati;
- e) materiali provenienti dallo sfalcio e dalla manutenzione del verde.

3. Il Gestore dovrà provvedere al carico ed al trasporto presso siti di smaltimento con periodicità adeguata tale per cui non vi sia giacenza di materiali.

4. Sono esclusi dal conferimento all'ecostazione i rifiuti putrescibili di competenza del normale servizio con sacchi a perdere o a cassonetti, i rottami metallici di grandi dimensioni (carcasse d'auto), il letame e quei rifiuti che possono danneggiare i cassoni o produrre inquinamento dell'area attrezzata.

TITOLO III - LO SPAZZAMENTO

ART. 31 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani sono effettuati dal Gestore entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.
2. La determinazione del perimetro è normalmente effettuata in modo da comprendere:
 - a) strade e piazze di competenza comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
 - b) strade vicinali, strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con la via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di sistema di smaltimento delle acque piovane;
 - c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
3. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua è a carico dei proprietari e degli enti competenti.
4. I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere sono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spesa se organizzate o patrocinate direttamente dall'Amministrazione Comunale.
5. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento della relativa tassa in vigore.
6. Il servizio di spazzamento comprende:
 - spazzamento manuale: oggetto del servizio sarà la pulizia completa delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e delle aree accessibili al pubblico;
 - spazzamento meccanizzato: oggetto del servizio sarà la pulizia delle strade, marciapiedi ed aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nei limiti delle planimetrie definite dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di auto spazzatrici meccaniche.
7. Per il servizio di spazzamento e lavaggio stradale, il Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore provvede alla pulizia degli appositi contenitori porta rifiuti (cestini) posizionati o da posizionarsi in corrispondenza di dette aree, secondo programmi preordinati sulla base di una analisi dettagliata della possibile utenza.
2. E' comunque fatto divieto di conferire in tali cestini i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata.

TITOLO IV - LE VARIE FASI DI PULIZIA

ART 33 - REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE NELLE AREE INTERESSATE DAI MERCATI E DAI CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
2. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ART. 34 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Soggetto Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 35- PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari e/o gli occupanti dei posti di vendita nel mercato settimanale, mensile e/o straordinario, coperto o scoperto, in qualsiasi area pubblica e/o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo loro assegnato, durante l'uso e al termine, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo presenti nell'area di pertinenza in adeguati sacchi e/o contenitori debitamente chiusi, che saranno ritirati dal servizio pubblico. I rifiuti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni e differenziati.
2. Gli ambulanti del mercato settimanale devono lasciare il proprio posto entro e non oltre le ore 14.00. Al termine del mercato settimanale i rifiuti raccolti in adeguati contenitori, debitamente chiusi, saranno asportati dagli addetti del servizio pubblico che provvederanno altresì allo spazzamento dell'area adibita a mercato. Tale area deve rimanere chiusa al traffico veicolare dalle 6.00 del mattino fino alle 15.00 come da Ordinanza Sindacale n. 1210 del 5 ottobre 2001.

ART. 36- PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo ripristinandola allo stato preesistente. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 37 - PULIZIA DI AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 38 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA-PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI, FIERE, RADUNI E MANIFESTAZIONI A SCOPO DI LUCRO

1. Le aree occupate da luna-park, circhi e spettacoli viaggianti, fiere, raduni e manifestazioni a scopo di lucro, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; in particolare, per i circhi con presenza di animali, ai gestori del circo spetta altresì l'obbligo di disinfezione e disinfestazione dell'area occupata.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestatato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 39- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SENZA FINALITA' DI LUCRO

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni sportive, culturali e simili su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, nel caso in cui le stesse non abbiano finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire al Gestore, con preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

ART. 40- VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite il lancio a mezzo veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle auto.

2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

ART. 41- PULIZIA DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, ovvero cortili, androni, corridoi, passaggi, portici, scale, vicoli chiusi e in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da sterpaglie e da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli dei necessari accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento dei terreni ed il loro impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, tale da ipotizzare la compromissione delle condizioni igienico - sanitarie ed estetiche dei siti, fatta salva la sanzione amministrativa, il Sindaco ordinerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti a proprie spese, assicurandone il regolare smaltimento e a bonificare l'area entro un certo termine di tempo.

ART. 42 - ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ART. 43 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.

TITOLO V - RIFIUTI SPECIALI

ART. 44 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°22, come di seguito specificati:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater del D.Lgs 22/97;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- m) il combustibile derivato dai rifiuti.

ART. 45 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili agli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire i contratti stipulati e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.
3. Qualora il servizio comunale fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°22, con tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

ART. 46- RIFIUTI DA C & D (DA COSTRUZIONE E DA DEMOLIZIONE)

1. Considerata la tipologia di rifiuto che un cantiere produce tipo terre di scavo inerti di scarto o demolizione, imballaggi da manufatti da costruzione, imballaggi delle malte leganti ecc., sono riconducibili all'art. 44 lettera b) del presente regolamento e pertanto classificabili speciali. I rifiuti prodotti da un cantiere dovranno essere raccolti in appositi contenitori ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento secondo l'art. 6 comma 1 lettera m) del D. Lgs 5 febbraio 1997 n°22, almeno trimestralmente indipendentemente dalle quantità in deposito o in alternativa a il raggiungimento di 20 m³.
2. Qualora il servizio comunale fosse attrezzato e autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti o parte di essi la Ditta potrà stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c) del sopraccitato decreto con tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprirne il costo effettivo del servizio.

ART. 47- CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

ART. 48 - RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti sanitari sono normati secondo quanto previsto dal D.P.R 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179."

ART. 49 - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

1. Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianto, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione al fine di non costituire rischio per gli addetti e, più in generale, per la popolazione esposta, come previsto per lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del D. Lgs. 277/1991 e della Legge 257/1992.
2. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla

dispersione di fibre. In proposito, si adottano tutte le disposizioni di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n° 102 del 8.7.1997 e successive modifiche e integrazioni.

3. Inoltre, in ottemperanza alle vigenti normative, le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare al competente servizio A.S.L. copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della licenza edilizia ove necessaria, nonché di consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

4. E' assolutamente vietato abbandonare sulle strade e/o aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale lastre o qualsiasi altro rifiuto contenente amianto.

ART. 50 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

2. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

3. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

4. Questi rifiuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.

ART. 51- OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

1. Gli oli e grassi vegetali ed animali esausti sono disciplinati dall'art. 47 del D. Lgs. 22/97.

2. E' fatto divieto assoluto di eliminazione degli oli usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di oli o lubrificanti nella propria abitazione; costoro potranno conferire tali rifiuti presso il Consorzio Nazionale Obbligatorio oli esausti.

3. Chi esercita l'attività di rivendita di oli e lubrificanti per motori è tenuto a mettere a disposizione della clientela idoneo impianto per lo stivaggio degli oli esausti, direttamente o consentendo che il Consorzio Nazionale Obbligatorio instali tale impianto.

TITOLO VI - RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 52 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) ed f), del D. Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) ed e).

2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazioni e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.

ART 53 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono rifiuti cimiteriali i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale, come definiti dall'art. 7 comma 2 lett. f) del D. Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni:

- a) resti mortali;
- b) avanzi del corredo funebre derivanti; da esumazioni ed estumulazioni;
- c) parti di tumulo (o di cippi);
- d) rifiuti da offerte votive;
- e) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea;
- f) altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
 - i rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
 - i rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
 - i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.

a) *resti mortali*: il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della corificazione;

b) *avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni*:

- o assi e residui legnosi del feretro;
- o componenti, accessori ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- o residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
- o altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
- o residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro;
- o altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione;

c) *parti di tumulo (o di cippi)*: le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;

d) *rifiuti da offerte votive*: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma;

e) *rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea*: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

ART. 54 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "i resti mortali" in quanto disciplinati ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 55 - RAPPORTI CON ALTRE NORME

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, a tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle attività cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

ART. 56 – ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.

3. Il deposito temporaneo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 1 lett. m) del D. Lgs 22/97, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento, come definito al punto D15 dell'allegato B del medesimo decreto, dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in porzioni confinate dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuate dal Comune e indicate con apposita segnaletica.

4. Le aree di deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio debbono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazioni debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrità.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi.

6. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro.

7. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione.

8. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 57- ALTRI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' CIMITERIALE

1. I flussi di rifiuti derivanti dalla ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. Rimane vietata la raccolta in forma indifferenziata.

2. Il gestore ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale.

In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili:

- carta e cartone;
- sfalci, potature e scarti vegetali;
- vetro;
- contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.)

I rifiuti inerti di natura lapidea e le terre di scavo, purché non pericolose, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio o, in alternativa, avviati a smaltimento in discarica di seconda categoria tipo A.

ART. 58- ALTRE DISPOSIZIONI

1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere quanto segue:

- la risulta della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.

2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento della biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 59 - CONTROLLI VARI

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari spettano al Corpo di Polizia Municipale;

2. Per le modalità di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e per quelle di applicazione delle relative sanzioni amministrative, si applicano le procedure di cui al Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689;

3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale da quello addetto ai servizi ecologici del Comune;

4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento dell'organo competente ai sensi della normativa vigente.

ART. 60 - SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati

1 violazione dell'art. 11: [Divieto di miscelazione] chiunque non rispetta tale divieto è soggetto ad una sanzione penale che corrisponde all'arresto da sei mesi a due anni e un ammenda **da €.** **2.582,00** **a €.** **25.822,00.**

2. violazione dell'art. 12: [Divieto di abbandono]

- (comma 1) per l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo e/o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, da parte di privati, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 50 del D. Lgs 22/97 **da € 103,00 a € 619,00;**

- se l'abbandono di rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione amministrativa è **da € 25,00 a € 154,00.**

- secondo l'art 14. e l'art. 51 comma 2 del D.Lvo n. 22/97 se l'abbandono o il deposito in modo incontrollato di rifiuti non pericolosi ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, avviene da parte di titolari di imprese e di responsabili di enti, è prevista una sanzione penale che corrisponde all'arresto da tre mesi ad un anno o un ammenda **da € 2.582,00 a € 25.822,00.**

- se l'abbandono o deposito incontrollato riguarda rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese e responsabili di enti allora la sanzione penale corrisponde all'arresto da sei mesi a due anni e ammenda **da € 2.582,00 a € 25.822,00.**

- (comma 2) per la mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, da parte di chiunque, per la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati si rinvia al comma 3 dell'art. 14 e all'art. 50 comma 2 del D. Lgs 22/97.

3. violazione dell'art. 13: [Obblighi e divieti del produttore/detentore rifiuti]

- (comma 1) : per l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata, fatta salva l'eventuale sanzione penale, è prevista la sanzione amministrativa da **€ 75,00 a € 500,00;**

- (comma 2):[.è vietato introdurre nei cassonetti o in altri contenitori..] **da € 75,00 a € 500,00;**

- (comma 3) : [..per l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti...] **da € 103,00 a € 619,00;**

- (comma 4) per l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere **da € 25,00 a € 154,00.**

- (comma 5 e 6) **da € 75,00 a € 500,00.**

4. violazione dell'art. 14:[Divieto di conferimento]

- chiunque non sia compreso nell'elenco dell'art. 2 del presente Regolamento e conferisce rifiuti nel territorio comunale è soggetto ad una sanzione amministrativa **da € 75,00 a € 500,00;**

5. violazione dell'art. 15 [Divieto di conferimento dei rifiuti pericolosi con i rifiuti urbani]

- si rimanda all'art. 60 comma 1 del presente Regolamento.

6. violazione dell'art. 17: [Modalità di raccolta]

- Chiunque non rispetti le modalità di raccolta previste nel comma 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 500,00;**

7. violazione dell'art. 26: [Localizzazione dei siti e dei contenitori]

- (comma 12) chiunque sposti i contenitori di ogni tipo dalla loro collocazione è soggetto ad una sanzione amministrativa **da € 75,00 a € 500,00.**

8. violazione dell'art. 32: [Cestini porta rifiuti]

- (comma 2) chiunque conferisca nei cestini porta rifiuti i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata è soggetto ad una sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 500,00.**

9. violazione dell'art. 33: [Regolamentazione delle soste nelle aree interessate dai mercati e dai contenitori dei rifiuti]

- si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

10. violazione dell'art. 34: [Carico e scarico di merci e materiali]

- (comma 1 e 2) per la mancata pulizia dell'area in seguito ad operazioni di carico/ scarico merci e materiali si prevede una sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 500,00.**

11. violazione dell'art. 35: [Pulizia dei mercati]

- (comma 1) i concessionari e/o gli occupanti che non mantengono pulito il suolo durante l'uso e al termine del mercato, e/o non raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipi provenienti dalla propria attività negli appositi contenitori sono soggetti ad una sanzione amministrativa **da €. 75,00 a €. 500,00.**

12. violazione dell'art. 36: [Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri]

- per la violazione del comma 1 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 75,00 a €. 500,00.**

13. violazione dell'art 37: [Pulizia di aree esterne a pubblici esercizi]

- per la violazione dei commi 1,2,3,4 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 75,00 a €. 500,00.**

14. violazione dell'art. 38: [Pulizia delle aree adibite a luna-park, circhi spettacoli...]

- per la violazione del comma 1 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 75,00 a €. 500,00.**

15. violazione dell'art. 39: [Manifestazioni pubbliche senza finalità di lucro]

- per la violazione del comma 1 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 25,00 a €. 200,00.**

16. violazione dell'art. 40: [Volantinaggio]

- chiunque violi quanto disposto nel comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa **da €. 30,00 a €.**
300,00.

17. violazione dell'art 41: [Pulizia dei fabbricati e dei terreni non edificati]

- per la violazione del comma 1 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 25,00 a €. 200,00;**

- per la violazione del comma 2 si prevede una sanzione amministrativa **da €. 50,00 a €. 400,00.**

18. violazione dell'art. 42: [Animali]

- chiunque, conducendo animali, non ottempera agli obblighi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa **€. 30,00 a €. 300,00.**

19. violazione dell'art. 45: [Obblighi dei produttori e detentori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani]

- chiunque non ottempera agli obblighi previsti nel comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa **da €.**
75,00 a €. 500,00.

20. violazione dell'art 46: [Rifiuti da Costruzione e da Demolizione]

- chiunque non raccoglie i rifiuti prodotti da un cantiere in appositi contenitori come previsto dal comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa **da €. 75,00 a €. 500,00.**

21. violazione dell'art. 47: [Cave e Cantieri]

- chiunque non ottempera a quanto previsto nel comma 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa **da €.**
75,00 a €. 500,00.

22. violazione dell'art. 49: [Rifiuti contenenti amianto]

-(comma 4) chiunque abbandoni rifiuti contenenti amianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 del D. Lgs 22/97 **da €. 103,00 a €. 619,00;**

23. violazione dell'art. 50: [Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso]

- (comma 2 e 3) chiunque abbandoni carcasse di autoveicoli, motoveicoli e simili e/o rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore riconducibili a rifiuti pericolosi è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 del D. Lgs 22/97 **da €. 103,00 a €. 619,00;**

- se invece non sono riconducibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa **da €. 25,00 a €.**
154,00.

24. violazione dell'art. 51: [Oli e grassi vegetali ed animali esausti]

- chiunque non ottempera alle disposizioni previste nel comma 2 è soggetto ad una sanzione **da €. 258,00 a €.**
1.549,00.

ART. 61- INFORMAZIONI

1. L'insieme dei servizi concernenti le raccolte differenziate di rifiuti urbani, assimilabili, ingombranti e urbani pericolosi, saranno oggetto di relazione, a cura del Gestore, in cui saranno raccolti i dati mensili che saranno trasmessi all'Amministrazione Comunale. Nella relazione andranno elencati i quantitativi raccolti per tipologia di materiale, nonché quelli relativi ai rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti di smaltimento e dovranno essere inoltre indicati gli utilizzatori a cui sono stati inviati i materiali.

2. L'accesso dei cittadini ai dati e alle relazioni di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di legge relative all'accesso agli atti (D. Lgs 267 del 18.8.2000).

ART. 62 - RIFERIMENTO A NORME REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

1. Oltre alle disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti od imprese vanno rispettate le norme emanate dalla Regione Toscana in attuazione del D. Lgs 22/97 e dalla Provincia in attuazione delle stesse norme .

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni legislative, le norme del regolamento locale d'igiene e di polizia urbana.

ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha effetto dalla data di approvazione.

2. Eventuali ulteriori disposizioni regolamentari sulla medesima materia, incompatibili con le norme del presente Regolamento, devono intendersi sostituite.

Elenco degli allegati:

ALLEGATO 1 [Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 25.5.1998 e suo allegato (Elenco rifiuti di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984)]

ALLEGATO 2 [Ordinanza Sindacale n. 1210 del 5 ottobre 2001]

ALLEGATO 3 [Ordinanza Sindacale n. 1226 del 10 novembre 2001]

Altopascio, li

ALLEGATO 1 della Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 25.5.1998

“ Elenco rifiuti di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984”

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletes;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione; partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dalle estrazioni di principi attivi;
- accessori per l'informatica.